

(N. 1057)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e Commercio

(TOGNI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1950

Modificazioni alle tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 5 settembre 1946, n. 149, le tariffe dei diritti di segreteria delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio vennero aumentate di tre volte rispetto alla misura risultante dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 971, con il quale erano state istituite.

Senonchè tale aumento apparve presto inadeguato al diminuito valore di acquisto della moneta, onde da più Camere di commercio è stata segnalata la necessità di procedere ad un'ulteriore modifica, al fine di alleggerire la difficile situazione finanziaria in cui detti enti versano.

Per tale motivo è stato predisposto il presente schema di decreto con il quale le tariffe in parola vengono portate ad otto volte rispetto la loro misura originaria.

L'aumento non può sembrare di certo eccessivo ed è comunque proporzionato a quello delle tasse sul commercio ambulante e girovago previste dall'articolo 52 dello stesso testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, concernente l'ordinamento delle Camere di commercio e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio.

Alla proposta ha dato, con nota del 2 luglio 1949, la sua adesione il Ministero delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tariffe, in base alle quali le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio riscuotono i diritti di segreteria previsti dall'articolo 52 lettera *a*) e *b*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, secondo la misura fissata dal decreto legislativo 5 settembre 1946, n. 149, sono aumentate di otto volte.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.